

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 26 marzo 2009, n. 6696/17.

**Rettifica del decreto di istituzione dell'area di  
rilevante interesse naturalistico ed ambientale  
"Bosco di Roverella di Monte Zara"**

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998;

Vista la L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 ed in particolare l'art. 23;

Visto il decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 31069/DecA/109 del 5 dicembre 2008, che ha istituito, secondo le procedure della L.R. 31/89, l'Area di rilevante interesse naturalistico e ambientale "Bosco di Roverella di Monte Zara", che insiste nel territorio del Comune di Monastir in Provincia di Cagliari;

Considerato che nel suddetto decreto, per mero errore materiale, il bene da tutelare veniva indicato come compreso catastalmente al foglio 19, mappali 3 (parte) e 19 (parte), anziché al foglio 19 mappali 3 (parte) e 156 (parte);

Ritenuto necessario apportare la correzione all'art. 1 del dispositivo, relativamente agli estremi catastali;

Decreta

Art. 1

L'art. 1 del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 31069/DecA/109 del 5 dicembre 2008, che ha istituito, secondo le procedure della L.R. 31/89, l'Area di rilevante interesse naturalistico e ambientale "Bosco di Roverella di Monte Zara", è così rettificato: la superficie su cui insiste l'Area tutelata, è contraddistinta al catasto al foglio 19 mappale 3 (parte) per una superficie di ha 5.10.18 e mappale 156 (parte) per una superficie di ha 1.06.10, per una superficie totale di ha 6.16.28.

Art. 2

Sono confermati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 3

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Simeone

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E  
SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 9  
aprile 2009, n. 7907/6.

**Piani regionali di risanamento e profilassi della  
tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina, e  
brucellosi ovina e caprina - Anno 2009.**

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;

Visto il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n° 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30-04-1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;

Visto il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione;

Visti i Decreti Ministeriali del 20 aprile 1998, concernenti la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina, da brucellosi bovina e bufalina, da brucellosi ovina e caprina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;

Visto il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari;

Vista la Legge regionale 13 novembre 1998, n° 31;

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;

Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

Visto il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21.03.2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;

Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17-12-2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;

Visto il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

Vista la Decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE;

Vista la Decisione della Commissione n. 2007/174/CE, del 20 marzo 2007, che dichiara la provincia di Oristano ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi della normativa comunitaria;

Visto il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, nota prot. n. 6177 del 18 maggio 2007, sull'elaborazione di un programma di eradicazione della brucellosi bovina, ovina e caprina;

Visto il D.A.I.S n. 30 del 19.11.2007 su "Misure urgenti nei confronti della tubercolosi bovina nel territorio della ASL N. 1 di Sassari";

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 27 dicembre 2007 che determina l'indennità di abbattimento degli animali infetti;

Vista la Delibera n. 13/26 del 4.3.2008 concernente gli indennizzi e gli aiuti economici a favore degli allevamenti colpiti da tubercolosi bovina;

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 09 del 07 aprile 2008 "Piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina - Anno 2008";

Vista la Decisione della Commissione n. 2008/940/CE, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per i Piani nazionali di eradicazione di lotta e di sorveglianza cofinanziati dalla Comunità;

Considerato che la Regione ha recentemente conseguito la qualifica di "Regione ufficialmente indenne" da leucosi bovina e bufalina ai sensi della normativa comunitaria, D.L.vo n° 196/99 e Direttiva 91/68/CEE;

Considerato che le risultanze favorevoli dell'attività di controllo svolta negli allevamenti bovini e bufalini per la brucellosi e per la leucosi consentono il diradamento degli interventi ai sensi del Decreto L.vo n° 196/99;

Considerato che le risultanze favorevoli dell'attività di sorveglianza svolta nei confronti della brucellosi ovina e caprina nel 2008 consentono di ipotizzare che sia stata eradicata la *Brucella melitensis* ed abortus dagli allevamenti bovini ed ovi-caprini regionali;

Considerata la necessità di impedire che le importazioni di animali da altre regioni possano provocare nuovi casi di brucellosi;

Considerato che il controllo annuale su tutto il patrimonio bovino regionale per tre anni consecutivi ha accertato che le fonti di infezione tubercolare sono situate nel territorio delle province di Sassari e di Nuoro;

Ritenuto opportuno procedere ad una rimodulazione delle attività di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina in gran parte del territorio regionale;

Considerato che i livelli di prevalenza della tubercolosi bovina presenti nel territorio delle province di Sassari e di Nuoro nell'anno 2008 giustificano per tali territori il mantenimento di attività di controllo elevato;

Visto il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari n. di prot. 2979 del 30.03.2009;

Sentiti i Servizi veterinari delle Asl della Sardegna; Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale;

Decreta

#### Articolo 1: Obiettivi

Su tutto il territorio della Regione Sardegna sono messe in atto misure sanitarie con le seguenti finalità:

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- profilassi delle zoonosi e sicurezza alimentare;
- mantenimento delle qualifiche già acquisite ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- acquisizione della qualifica di Regione ufficialmente indenne per tubercolosi bovina e bufalina;
- acquisizione dello status di Regione libera da *B. abortus* e *B. melitensis*.

#### Articolo 2: Disposizioni sanitarie

1. Le disposizioni specifiche per ogni singola malattia sono contenute nei Piani inclusi nel presente Decreto.

2. Il termine delle attività sanitarie per ogni singola malattia, fatta eccezione per gli interventi inerenti i focolai, gli allevamenti a rischio e la compravendita, viene fissato nei piani di cui al precedente comma.

#### Articolo 3: Allevamenti provvisti di qualifica

1. Nelle aziende zootecniche non ufficialmente indenni da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina e brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria sino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione delle predette qualifiche.

#### Articolo 4: Flussi informativi

1. I Servizi Veterinari delle ASL notificano l'apertura dei focolai al Servizio della Prevenzione regionale.

2. I Servizi veterinari trasmettono al Servizio della Prevenzione regionale inoltre i dati relativi alle attività svolte, distinti secondo la seguente tempistica:

- entro il 28 febbraio l'attività relativa all'anno precedente;
- entro il 30 giugno l'attività del primo quadrimestre dell'anno in corso;
- entro il 30 novembre l'attività dell'anno in corso svolta al 31 ottobre.

3. In caso di focolaio, i Servizi Veterinari trasmettono entro otto giorni dalla conferma di malattia una indagine epidemiologica iniziale al Servizio prevenzione regionale. L'indagine epidemiologica definitiva deve essere trasmessa a conclusione delle attività sani-

tarie e/o alla chiusura del focolaio.

#### Articolo 5: Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito, secondo l'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di euro 1.549,37 ad un massimo di euro 9.296,22.

2. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,45 ad un massimo di euro 2.582,27.

3. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di euro 154,94 per ogni capo non abbattuto.

#### Articolo 6: Disposizioni finali

1. Il presente Decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, entra immediatamente in vigore ed ha validità fino alla data di pubblicazione del successivo decreto di attuazione del piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina.

2. Il D.A.I.S. n. 09 del 07 aprile 2008 é abrogato.

3. I Sindaci, i Direttori Generali delle ASL, i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente decreto.

Liori

### PIANO 1

#### ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSIS OVINA E CAPRINA

##### Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi ovi-caprina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti
- dimostrare che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione ovina e caprina regionale.

#### Articolo 2: Aziende a rischio

È considerata a rischio:

- una azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale;
- una azienda ovina o caprina che ha introdotto capi di provenienza extraregionale; indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine;
- una azienda ovina o caprina in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
- una azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella* sp..

#### Articolo 3: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi ovina e caprina

##### 1. Controlli in allevamento

a) In tutto il territorio regionale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.

b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende viene estratto con modalità random tra gli allevamenti presenti sul territorio regionale dichiarati ufficialmente indenni.

c) Negli allevamenti estratti con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da tabella di cui all'Allegato 1, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nell'Allegato 2 le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.

d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende random sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Tali allevamenti sono sottoposti a controllo entro il 31 luglio 2009.

e) I detentori degli animali ed i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto al veterinario ufficiale competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui all'Allegato 3, ed invia copia del referto dei campioni prelevati dai veterinari aziendali e/o liberi professionisti alla ASL competente.

##### 2. Attività in allevamenti a rischio

Negli allevamenti che abbiano introdotto ovini e caprini da riproduzione da territori extraregionali i controlli sierologici sono effettuati su tutti gli animali introdotti e su un campione di animali di età superiore ai sei mesi estratto dal gregge preesistente con le modalità dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali.

Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi ovi-caprini al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la tipologia IV bis (Allegato 4) per quelli importati, e la tipologia VIII per quelli locali.

### 3. Controlli nelle movimentazioni

Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve sempre essere eseguito in tutti gli animali da movimentare appartenenti alle aziende di cui all'articolo 2.. Detto controllo può essere effettuato anche su animali non appartenenti alle suddette aziende qualora il veterinario competente, sulla base di una valutazione del rischio, lo ritenga opportuno.

### 4. Controlli nelle macellazioni

a) All'atto della regolare macellazione, tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale devono essere sottoposti al prelievo di sangue per l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali tramite SAR-Ag:RB.

I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33, che devono contenere almeno il codice aziendale dell'azienda di spedizione e la sede del macello con relativo numero di riconoscimento.

Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.

b) L'IZS avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC al Servizio veterinario richiedente e al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

### Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività per la brucellosi ovina e caprina

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.

2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:

a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;

b) una indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale e una indagine epidemiologica conclusiva da inviare al termine delle operazioni di cui al comma 2.;

c) immediato completamento del controllo, su tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test;

d) controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai sei mesi, negli allevamenti collegati epidemiologicamente ad esso;

e) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;

f) prelievo all'atto dell'abbattimento degli animali infetti dei campioni da inviare al laboratorio dell'IZS per le successive ricerche dell'agente eziologico, accompagnati dal modello di cui all'Allegato 5.;

g) applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1, lettere c) e d) del DM 02 luglio 1992 n. 453, inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.

3. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'IZS avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.

## PIANO 2

### ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

#### Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti
- dimostrare che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione bovina e bufalina regionale.

#### Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio della Regione Sardegna è soggetto a controllo un campione pari al 20% del patrimonio totale di allevamenti bovini e bufalini con almeno un riproduttore presente, selezionato nell'ambito di ogni ASL da parte del Servizio Veterinario di Sanità animale, da svolgersi entro la data del 31 ottobre 2009. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi.

2. Negli allevamenti a tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione il controllo viene effettuato con la metodica ELISA mediante tre campionamenti sul latte di massa prelevati a intervallo non inferiore a tre mesi. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al precedente comma.

3. I casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui all'Allegato 3 e invia copia del referto dei campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti alla ASL competente.

4. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni. I capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti al controllo sierologico nella

nuova azienda non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal loro arrivo a destinazione.

#### Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori ufficialmente indenni da Brucellosi.

2. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Brucellosi nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.

3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 2. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la tipologia IV bis di cui all'Allegato 4.

#### Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.

2. Qualora i capi positivi alla SAR-Ag:RB risultino negativi alla FdC, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:

- a) isolamento degli animali sospetti;
- b) indagine epidemiologica, che deve essere inviata al Servizio Prevenzione regionale;
- c) visite cliniche dei bovini dell'allevamento;
- d) ripetizione dell'esame sierologico, compresa la FdC, sul capo sospetto;
- e) prelievo di campioni biologici da sottoporre ad esami microbiologici in caso di aborto;
- f) se ritenuto opportuno, ulteriori indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti 2), 3) ed 5) diano esito favorevole, e l'esame sierologico di cui al punto 4) risulti negativo all'FdC, il sospetto può essere revocato.

3. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:

- una indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale;
- esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;

4. Qualora si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:

- sospensione temporanea della qualifica di alleva-

mento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;

- prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;

- abbattimento dei capi positivi alla FdC, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, vengono prelevati gli organi per l'invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui all'Allegato 6;

- una indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da inviare al Servizio della Prevenzione regionale.

Qualora gli animali da abbattere fossero di comprovato ed elevato valore genetico ed economico e le risultanze dell'indagine epidemiologica e delle prove diagnostiche eseguite siano favorevoli, il Servizio veterinario competente, su conforme parere dell'IZS, può concedere una deroga all'obbligo di abbattimento.

#### PIANO 3

#### ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA LEUCOSI BOVINA E BUFALINA

##### Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della leucosi enzootica bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti.

##### Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la leucosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio della Regione Sardegna è soggetto a controllo un campione pari al 20% del patrimonio totale di allevamenti bovini e bufalini con almeno un riproduttore presente, selezionato nell'ambito di ogni ASL con estrazione casuale, da svolgersi entro la data del 31 ottobre 2009. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi.

2. Negli allevamenti a tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione, il controllo viene effettuato con la metodica ELISA mediante tre campionamenti sul latte di massa prelevati a intervallo non inferiore a tre mesi. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al comma precedente.

3. Le attività di controllo per leucosi e brucellosi bovina sono condotte in parallelo nei medesimi allevamenti e sulla stessa tipologia di capi.

4. I casi di tumori di riscontro clinico e/o ispettivo sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.

5. Le aziende di nuova formazione possono essere

costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni. I capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti al controllo sierologico nella nuova azienda non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal loro arrivo a destinazione.

#### Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (LBE).

2. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per LBE nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.

3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 2. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la tipologia IV bis di cui all'Allegato 4.

#### Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

1. Per i provvedimenti relativi agli animali riconosciuti infetti si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, così come modificato dal Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429.

2. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:

a) indagine epidemiologica, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale;

b) entro sette giorni dal risultato sul latte devono essere effettuati esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;

c) qualora si rinvenivano uno o più capi positivi alla prova sierologica, devono essere poste in essere tutte le azioni previste nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:

- sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;

- prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;

- abbattimento dei capi positivi alla prova sierologica;

- una indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da inviare al Servizio della

Prevenzione regionale.

#### PIANO 4

### ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

#### Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della tubercolosi bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- profilassi, ricerca delle residue fonti di infezione e risanamento della tubercolosi bovina e bufalina;

- acquisizione della qualifica di Regione ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria da tubercolosi bovina e bufalina;

- limitatamente alla Provincia di Oristano, garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita.

#### Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina

1. Nel territorio delle province di Sassari e di Nuoro in tutti gli allevamenti bovini e bufalini vengono sottoposti a controllo mediante intradermotubercolinizzazione entro il 30 novembre 2009 i capi di età superiore a 42 giorni.

2. Nel rimanente territorio regionale l'intervallo tra le prove tuberculiniche in allevamento viene portato a due anni.

3. In tutto il territorio regionale i bovini e bufalini di età superiore a 42 giorni destinati alla movimentazione devono essere sottoposti con esito favorevole ad intradermoreazione praticata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento. Tale requisito non è obbligatorio per gli animali provenienti da allevamenti della provincia di Oristano.

4. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni nel rispetto di quanto previsto al precedente comma. I capi della nuova azienda devono essere sottoposti al controllo tuberculinico nel corso dell'anno solare non prima di 60 giorni dal loro arrivo a destinazione.

#### Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da Tubercolosi (TBC).

2. Qualora i bovini e bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermotubercolinizzazione nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.

3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna,

qualora la prova di cui al precedente comma 2. non sia stata eseguita in partenza, isolano i capi di nuova introduzione sino all'esecuzione della prova tubercolinica, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. Nei casi in cui tale prassi non sia rispettata l'intero allevamento deve essere sottoposto al controllo intradermico successivamente al 42° giorno dall'introduzione degli animali.

#### Articolo 4: Misure in caso di sospetto e di conferma della malattia

1. In caso di positività alla prova tubercolinica o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui agli articoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 15 dicembre 1995 n. 592 e le disposizioni di cui al successivo comma 4.

2. Negli allevamenti sede di focolaio e negli allevamenti ad essi epidemiologicamente collegati in cui vi è compresenza di animali della specie bovina e caprina le misure sanitarie di lotta alla tubercolosi previste per i bovini vengono estese ai caprini.

3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.

4. Negli allevamenti bovini nei quali viene confermato un focolaio di tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, nonché negli allevamenti correlati epidemiologicamente, tutti gli animali presenti di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del Y-interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi alla intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:

- assenza di positività alla prova intradermica;
- assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;

- prevalenza della positività al Y-interferon non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.

5. Negli allevamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del Y-interferon, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul Modello 4 al veterinario del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva particolarmente accurata al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico.

Qualora l'animale non presenti lesioni evidenti devono comunque essere prelevati campioni dai linfonodi specificati all'Allegato 7 per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di tubercolosi e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai.

Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove tubercoliniche.

Gli animali oggetto di macellazione diagnostica sono indennizzati ai sensi del D.M. 15-12-1995, n. 592.

6. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti di infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- prenotifica al veterinario responsabile del mattatoio;
- trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
- macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
- comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.

## ALLEGATO 1

## CONSISTENZA CAPI OVINI E CAPRINI IN ALLEVAMENTO E NUMERO DI ANIMALI DA SOTTOPORRE A TEST.

da capi	a capi	da controllare		da capi	a capi	da controllare
1	22	tutti		87	89	56
23	24	23		90	93	57
25	25	24		94	97	58
26	26	25		98	102	59
27	27	26		103	106	60
28	28	27		107	111	61
29	30	28		112	116	62
31	31	29		117	122	63
32	32	30		123	128	64
33	34	31		129	135	65
35	35	32		136	143	66
36	36	33		144	151	67
37	38	34		152	160	68
39	39	35		161	169	69
40	41	36		170	180	70
42	43	37		181	191	71
44	44	38		192	204	72
45	46	39		205	219	73
47	48	40		220	235	74
49	50	41		236	254	75
51	52	42		255	276	76
53	54	43		277	301	77
55	56	44		302	330	78
57	58	45		331	365	79
59	60	46		366	408	80
61	62	47		409	461	81
63	65	48		462	529	82
66	67	49		530	618	83
68	70	50		619	740	84
71	73	51		741	920	85
74	76	52		921	1208	86
77	79	53		1209	1746	87
80	82	54		1747	2000	88
83	86	55		2001	>2001	89

**ALLEGATO 2****MODALITA' DI ESTRAZIONE CAPI OVI-CAPRINI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO**

1. Il campionamento casuale all'interno dell'allevamento deve essere praticato nel seguente modo:
  - Racchiudere l'intero gruppo di animali da cui estrarre il campione in un unico recinto;
  - Far uscire ad uno ad uno i capi dal recinto attraverso un passaggio obbligato;
  - Dividere il numero totale di animali del gruppo da campionare (N), per il numero di capi da prelevare (n) secondo la formula  $N/n$ ;
  - Ad esempio, in un gruppo di 319 capi devono essere prelevati 73 capi, il valore ottenuto sarà quindi  $319/73 = 3$
  - Il valore ottenuto indica che si deve sottoporre a prelievo ogni 3° animale che passa attraverso il passaggio obbligato.
  - Prima di iniziare dobbiamo estrarre a caso quale, tra i primi tre, sarà il soggetto che inizierà la serie.
  - Per questo scopo devono essere preparati tre biglietti che verranno estratti a caso, e il numero estratto (1, 2 o 3) indicherà l'animale che inizierà la serie dei prelievi.
2. Oppure:
  - Trascrivere le matricole dei capi del gruppo da campionare in altrettanti foglietti di carta;
  - Riporre i foglietti in un contenitore e mescolare con cura;
  - Estrarre un numero di foglietti uguale al numero degli animali da campionare;
  - I soggetti "estratti" saranno selezionati dal gruppo e sottoposti a campionamento.
3. **Oppure:**
  - Trascrivere su un foglio le matricole dei capi del gruppo da campionare, ed assegnare a ciascuno un numero progressivo;
  - Utilizzare a questo punto:
    - Una tavola di numeri casuali, scegliendo un numero complessivo pari ai capi da sottoporre a prelievo;
    - Un computer che generi una serie di numeri casuali, pari al numero di capi da sottoporre a prelievo;
  - In entrambi i casi, ai numeri casuali scelti, corrisponderanno i capi contraddistinti dalla matricola relativa.

## ALLEGATO 3

## Scheda accompagnamento per l'invio di materiale patologico al laboratorio per cause di aborto e mortalità neonatale in allevamenti

 bovini ovini caprini

N° Accettazione: \_\_\_\_\_

**VETERINARIO RICHIEDENTE**

Dott.: \_\_\_\_\_

Recapito: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PROPRIETARIO/DETENTORE**

Sig.: \_\_\_\_\_

Codice: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_

ASL N° Località: \_\_\_\_\_ Transumanti: **MATERIALE INVIATO**Feto: Placenta: Feci capo abortito: **EMOSIERI**1° prelievo 2° prelievo 

## MATRICOLE

1	13	25	37
2	14	26	38
3	15	27	39
4	16	28	40
5	17	29	41
6	18	30	42
7	19	31	43
8	20	32	44
9	21	33	45
10	22	34	46
11	23	35	47
12	24	36	48

PROVE RICHIESTE : \_\_\_\_\_

-

**DATI DELL'ALLEVAMENTO**

TIPOLOGIA

Brado

Semibrado

Intensivo

ALTRE SPECIE ANIMALI PRESENTI

Altre specie

bovini

cani

gatti

ovini

caprini

conigli

suini

bufali

animali da cortile

**DATI ALLEVAMENTO**

N° adulte: \_\_\_\_\_

N° maschi: \_\_\_\_\_

N° rimonta: \_\_\_\_\_

Capi che hanno abortito:

Primipare: Pluripare: 

Periodo della gravidanza in cui si manifestano gli aborti:

inizio	<input type="checkbox"/>
metà	<input type="checkbox"/>
fine	<input type="checkbox"/>

Mese e anno di inizio degli aborti

mese	<input type="text"/>	anno	<input type="text"/>
------	----------------------	------	----------------------

Altri sintomi clinici:

Aborti anni precedenti:

 SI NO

Aborti in allevamenti confinanti:

 SI NO

Introduzione nuovi capi:

 SI NO

Contatti con allevamenti a rischio

 SI NO

Gregge

STATO DI NUTRIZIONE

Scadente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Capi abortiti

TRATTAMENTI

DATA

SPECIFICARE QUALI

Immunizzanti	Contro Ag. Abortigeni	/ /	
	Blue Tongue	/ /	
	Altre vaccinazioni	/ /	
Antiparassitari:		/ /	
Altro:		/ /	
Sincronizzazione dei calori:		/ /	

Fecondazione artificiale:

 Si No**Firma Veterinario**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**ALLEGATO 4**

**I Servizi veterinari inviano i campioni sierologici all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale scortati dalle schede di accompagnamento (Mod. 2 bis/33), che dovranno riportare il motivo del prelievo riferito ad una delle seguenti tipologie:**

**I – prelievo nell'ambito del piano di sorveglianza 2007 (allevamento sorteggiato);**

**II – prelievo effettuato al macello;**

**II bis – prelievo effettuato al macello su animali di importazione;**

**III – prelievo effettuato su allevamento controllato a seguito di positività riscontrata al macello;**

**IV – prelievo effettuato su allevamento per il controllo della movimentazione (compravendita od altro);**

**IV bis – prelievo effettuato su allevamento per il controllo di animali importati;**

**V – prelievo effettuato su allevamento epidemiologicamente collegato;**

**VI – prelievo effettuato su allevamento sospetto;**

**VII – prelievo effettuato su allevamento infetto o infetto al precedente controllo;**

**VIII – prelievo effettuato su allevamento a rischio.**

**ALLEGATO 5**  
**OVINI E CAPRINI MACELLATI PER BRUCELLOSI**  
**SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO ORGANI DA PRELEVARE**

<b>Contrassegno Identificazione (marca auricolare)</b>	<b>Categoria</b>	<b>Organi prelevati<sup>(1)</sup></b>		
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:..... ..... .....

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale macellato  
 Organi da prelevare per l'isolamento di Brucella. I campioni, opportunamente confezionati, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento.

**ALLEGATO 6**  
**BOVINI E BUFALINI MACELLATI PER BRUCELLOSI**  
**SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO ORGANI DA PRELEVARE**

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Categoria	Organi prelevati <sup>(1)</sup>		
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro: .....

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale macellato.

Organi da prelevare per l'isolamento di *Brucella* spp.: i campioni, opportunamente confezionati, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento.

**ALLEGATO 7****TUBERCOLOSI - SCHEDA DI INVIO CAMPIONI**

Alla Sezione I.Z.S. di\_

e p.c. al Servizio Veterinario A.S.L. competente  
sull'allevamento di provenienza dei capi  
al Servizio di Prevenzione regionale

ASL \_\_\_\_ Distretto \_\_\_\_\_ Veterinario Ispettore \_\_\_\_\_

Macello \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_

specie Bovina / Bufalina / Caprina **identificativo capo** \_\_\_\_\_**Sesso** M / F **Data di nascita** \_\_\_\_\_ **Razza** \_\_\_\_\_

Macellazione regolare

Macellazione capo dubbio/positivo

Macellazione capo infetto

Macellazione capo non infetto da allevamento infetto

Macellazione a scopo conoscitivo

**LESIONI ANATOMO-PATOLOGICHE** SI NO

TIPO DI LESIONI OSSEVATE \_\_\_\_\_

Codice allevamento di provenienza \_\_\_\_\_

Proprietario \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

ASL di provenienza \_\_\_\_\_ Distretto \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE MATERIALE INVIATO PER ESAME COLTURALE E PROVA BIOLOGICA**

Organi con lesione: Polmone altri \_\_\_\_\_

Linfonodi retrofaringei n° \_\_\_\_\_

Linfonodi mediastinici n° \_\_\_\_\_

Linfonodi bronchiali n° \_\_\_\_\_

Linfonodi epatico-mesenterici n° \_\_\_\_\_

Altri \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Totale campioni inviati n° \_\_\_\_\_

I campioni devono essere prelevati da tutti i soggetti che presentano lesioni nodulari granulomatose agli organi e ai linfonodi. Il prelievo riguarda tutti gli organi e i linfonodi satelliti.

I campioni prelevati devono essere mantenuti separati per organo in contenitori a tenuta, identificati con etichetta riportante il numero di matricola dell'animale e la tipologia dell'organo. I campioni vanno conservati a temperatura di refrigerazione e inviati nel più breve tempo possibile alla sezione dell'IZS competente per territorio. Sui campioni verranno eseguite indagini di laboratorio necessarie per l'isolamento e l'identificazione dei Micobatteri.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 8****PROTOCOLLO CONSIGLIATO PER LE DISINFEZIONI NEI FOCOLAI DI TUBERCOLOSI BOVINA**

Azioni da effettuare una volta rimossi gli animali

**1 Strutture chiuse: stalle****2 Paddock (terra)****3 Strutture metalliche (box, tettoie, recinti, mangiatoie)****4 Passatoie****5. Feci, urine, liquami****6. Sala mungitura****1 Strutture chiuse (superfici come, pareti, pavimenti, soffitti e mangiatoie)**

Verificare l'integrità delle strutture (muri, pavimenti, soffitti) e, in caso di necessità, risanare e ristrutturare le parti non idonee.

Rimuovere le feci e la lettiera;

raschiare i residui grossolani rimasti su pavimenti e pareti, eventualmente scrostare gli intonaci;

lavare abbondantemente l'ambiente tramite l'uso di apparecchi (idropultrici) a pressione (alemanno 20/25 Kg/cm<sup>2</sup>) con acqua a 70-80°C in modo da rimuovere i residui ulteriori di feci rimasti adesi alle pareti, pavimenti, infissi, mangiatoie e abbeveratoi in cemento

tempo di contatto: 1 ora

disinfettare con soda caustica (NaOH 2%) o idrato di potassio (KOH 2%);

tempo di contatto: una settimana;

sciacquare a fondo le strutture;

trattare con disinfettante efficace (e.g. a base di cloro e fenolo come il Delegol)

tempo di contatto: 5-6 ore;

alla fine della procedura di disinfezione, è consigliabile passare una mano di calce sui muri e, ove necessario, eseguire una gettata di cemento sul pavimento.

**2 Paddock (terra)**

Asportare le deiezioni e un sottile strato di terreno di 30-40 cm;

cospargere con Cloruro di Calce al 2% in modo uniforme il terreno rimosso;

tempo di contatto: almeno 24 ore;

arare il terreno interrando il cloruro di calce e rullare;

ripetere il trattamento dopo 15 giorni.

In alternativa:

trattamenti con acido peracetico 1-2%;

ricoprire con terreno di riporto;

esporre all'irradiazione solare per almeno un mese (periodo estivo).

**3 Strutture metalliche (recinti, abbeveratoi, etc.)**

Trattare le strutture metalliche con soluzione al 2% di ortoftalaldeide (OPA) (in alternativa, come seconda scelta, la glutaraldeide al 2%) tramite pompa irroratrice;

tempo di contatto: 5 ore;

risciacquare con acqua fredda.

In alternativa:

trattamento con calore ad alte temperature (e.g. lanciafiamme);  
formaldeide (40 ml/m<sup>3</sup>) in gas nebulizzata in ambienti sigillati;  
tempo di contatto: una notte (almeno 8 ore);  
arieggiare per 24 ore.

#### **4 Passatoie o corridoi o strade inter-poderali**

I camminamenti o strade devono essere ripuliti come descritto per gli ambienti chiusi e rifatti se necessario mediante gettata di cemento o asfaltatura.

#### **5. Feci o deiezioni associate a lettiera, urine, liquami.**

Stoccare sul campo o in platea, in un luogo inaccessibile agli animali;  
ricoprire con uno strato di letame o terra non infetti;  
attendere per almeno 6-10 mesi;  
successivamente, interrare mediante aratura nei campi.

In alternativa:

cospargere il letame di NaOH 2% o KOH 2%;  
mantenere fresco per almeno 30 giorni;  
interrare mediante aratura nei campi

#### **6. Sala di mungitura**

Raschiare i residui grossolani rimasti su pavimenti e muri;  
pulire a fondo l'ambiente tramite l'uso di apparecchi (idropulitrici) a pressione con acqua a 70-80°C  
tempo di contatto: 1 ora  
disinfettare con ipoclorito di sodio 3% o iodofori 3%  
tempo di contatto: ½ ora  
in alternativa usare clorammina T al 1%  
tempo di contatto: 1 ora